

N. 43167/04 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
IV Sezione Civile

5992/09
5853/09

Il Giudice Istruttore Dott. [REDACTED] in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 281 *sexies* c.p.c.

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato promossa da

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

[REDACTED] C.F. [REDACTED] e [REDACTED] P. IVA [REDACTED]

in persona dei suoi procuratori speciali [REDACTED]

tutti elettivamente domiciliati in Milano, via [REDACTED], presso lo

studio dell'Avv. Gian Pietro Rausse che li rappresenta e difende, unitamente

all'Avv. Giulia Sorge, per mandato a margine dell'atto di citazione

-ATTORI-

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) elettivamente domiciliato in

Milano, via [REDACTED] presso lo studio dell'avv. Alberto Zoli che lo

rappresenta e difende per delega in calce alla copia notificata del ricorso ex art.

1168 c.c.

- CONVENUTO-

Oggetto: reintegrazione del possesso.

All'esito della discussione orale svoltasi nel corso dell'odierna udienza e sulle conclusioni precisate come a verbale che precede, visto l'art. 281 *sexies* c.p.c.:

- ritenuto che l'ordinanza emessa all'esito della prima fase del procedimento a cognizione sommaria, già positivamente valutata dal Collegio in sede di reclamo, deve essere confermata;
- ritenuto opportuno ribadire e precisare che nel presente procedimento non è in questione il diritto di proprietà sulla striscia di terreno confinante tra la proprietà dei fratelli [REDACTED] e quella dei [REDACTED] e [REDACTED] (vedi doc. 2 fascicolo di parte attrice ove è desumibile la conformazione dei luoghi con l'evidenziazione della striscia oggetto di causa), bensì il possesso che su tale striscia di terreno è stato esercitato dagli attori-ricorrenti fino all'agosto 2003, essendo le azioni possessorie destinate ad assicurare l'immediata tutela contro la privazione violenta o clandestina o la menomazione del possesso;
- che, pertanto, non sono pertinenti le obiezioni del convenuto di aver edificato il manufatto in muratura e mattoni in quanto proprietario della relativa porzione di striscia nel momento in cui parte ricorrente ha allegato e dimostrato di esercitare il suo possesso anche su tale porzione; invero, secondo un insegnamento costante, il possessore è tutelato in quanto tale a prescindere dalla buona o male fede e, soprattutto, dal fatto di essere contemporaneamente proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, con la conseguenza che è estranea al giudizio possessorio qualsiasi questione attinente alla legittimità del possesso (cfr. Cass. 5281/94, Cass. 6772/91, Cass. 1087/89);
- rilevato che l'esercizio del possesso degli attori-ricorrenti sulla "striscia" emergeva già dalla lettura della sentenza d'appello emessa dal Tribunale di Milano il 16/4/2002 (doc. 11 fascicolo attoreo) laddove, ordinando la demolizione di una parte della costruzione adibita a servizio igienico

sconfinante nella proprietà Corno realizzata dagli odierni attori che vi avevano pure aperto alla fine degli anni '80 un varco per il passaggio pedonale al di là della predetta striscia, si dava atto che nessuna domanda volta alla eliminazione di tale apertura era stata formulata dal

- che tale circostanza è stata altresì confermata dall'istruttoria svolta nel presente procedimento, ove i testi:

_____ tutti dipendenti della _____ nonché _____ hanno confermato che gli operai della società attrice hanno utilizzato "la striscia", ed il passaggio creato dall'abbattimento di parte del bagno avvenuta nel 1989, per raggiungere il capannone di _____ fino a quando il convenuto non ha ostruito il passaggio nell'agosto 2003; che tale passaggio era utilizzato quotidianamente sia dal _____ per controllare la regolare chiusura delle porte del capannone, sia dalla guardia giurata addetta alla vigilanza dei capannoni della _____ che vi accedeva da _____ percorrendo tutta la "striscia"; che la stessa è utilizzata ancora oggi per il carico e lo scarico degli automezzi dei fornitori o dei clienti che vi accedono tramite il cancello posto lungo la _____.

- rilevato che il possesso dei ricorrenti sulla "striscia" è emerso anche dall'escussione dei testi di parte convenuta: in particolare la moglie del convenuto - _____ ha confermato che il _____ nel 1989 ha abbattuto parte del bagno proprio al fine di creare un passaggio e che gli operai della _____ hanno utilizzato tale varco fino all'erezione del muro ed alla installazione della porta da parte di suo marito;
- rilevato inoltre che lo stesso signor Corno ha "giustificato" l'erezione del muro proprio con l'intento di "*frenare l'abuso delle controparti*", in

questo modo riconoscendo l'utilizzo (ed il possesso) della "striscia" da parte degli attori;

- ritenuto che il muro e la porta dotata di maniglione antipanico (vedi doc. 8 bis fascicolo attoreo), realizzati da ██████████ nell'agosto 2003 lungo "la striscia" contesa, integrano l'elemento oggettivo dello spoglio inteso quale privazione del possesso della suddetta striscia, impedendo il transito che prima vi si svolgeva;
- rilevato infatti che non vi è dubbio che nel comportamento posto in essere dal resistente vadano pacificamente ravvisati gli estremi dello spoglio violento per la cui integrazione è sufficiente una privazione, anche soltanto parziale, del possesso realizzata mediante atti che restringano o riducano le facoltà inerenti al potere di fatto esercitato sulla cosa ovvero ne diminuiscano l'esercizio (cfr. Cass. 6057/96, Cass. 10939/93);
- ritenuto che va del pari riconosciuta la sussistenza dell'elemento psicologico dell'attentato al possesso (*animus spoliandi*), insito nella volontarietà delle limitazioni arrecate al possesso altrui (cfr. Cass. 13128/05, Cass. 24026/04, Cass. 8059/95) e desumibile, oltre che dal fatto materiale della privazione, dalle stesse dichiarazioni del resistente che ha giustificato l'erezione del muro con l'intento di "*frenare l'abuso delle controparti*";
- che pertanto va accolta la domanda di parte attrice azionata a tutela del proprio possesso;
- ritenuto che le spese sostenute dagli attori, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del convenuto

P. Q. M.

Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, respinta ogni ulteriore, diversa e contraria istanza, difesa ed eccezione e definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe indicata così provvede:

1) conferma l'ordinanza emessa all'esito della fase cautelare e, dato atto dello spoglio subito dagli attori, reintegra questi ultimi rispettivamente nel compossesso e nella detenzione della porzione di striscia di larghezza pari a mt.2 ubicata nell'ultimo tratto opposto all'ingresso di [redacted] in [redacted] di Segrate ed ordina al convenuto la demolizione dei manufatti in muratura ed in mattoni realizzati su tale area;

2) condanna [redacted] a rifondere agli attori le spese di lite liquidate in complessivi € 13.796,54 di cui € 684,21 per spese, € 3.899,00 per diritti ed € 9.213,33 per onorari d'avvocato, oltre rimborso spese forfetarie ed accessori come per legge.

Così deciso in Milano, il 5 maggio 2009.

Il Giudice
Dott. Laura Tragni

Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Giordano Lamberti, Magistrato ordinario in tirocinio.

IL GIUDICE
Dott. Laura Tragni

[redacted]